



## CORTE DEI CONTI

### **SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA**

La Sezione, composta dai magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente
Carlo Picuno	Consigliere
Rossana Rummo	Consigliere
Michela Muti	Primo referendario
Giovanni Natali	Referendario ( <i>relatore</i> )

ha adottato la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

in merito alle richieste di parere formulate dai Comuni di Bari (prot. 71181 dell'11.3.2019), Trani (prot. n. 11382 del 14.3.2019) e Acquaviva delle Fonti (prot. n. 7174 del 15.3.2019), assunte al protocollo della Sezione rispettivamente n. 801 del 12.3.2019, n. 911 del 15.3.2019 e n. 918 del 18.3.2019;

udito il relatore dott. Giovanni Natali nella camera di consiglio del 16.10.2019, convocata con ordinanza n. 70/2019.

Premesso e considerato in

#### **FATTO e DIRITTO**

Con le note citate i Comuni di Bari, Trani e Acquaviva delle Fonti hanno formulato quesiti ex art. 7, comma 8 della l. 5.6.2003, n. 131 in materia di compenso degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali. In particolare, dopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento (art. 241, comma 1, del TUEL; d.m. 20.5.2005; d.m. 21.12.2018) e prospettato un contrasto di orientamenti interpretativi in seno al Giudice contabile (Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 5/2019/PAR; Sez. reg. contr. Liguria, deliberazione n. 20/2019/PAR), hanno chiesto di conoscere se:

- sia obbligatorio per l'organo assembleare del Comune intervenire al fine di adeguare il compenso del Collegio dei Revisori sulla base del mutato contesto normativo; per l'ipotesi in cui l'aggiornamento non sia ritenuto obbligatorio, se l'Ente, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, possa procedere all'adeguamento dei compensi dei revisori in carica, attesa la straordinarietà dell'aggiornamento dei compensi disposto con il citato d.m. 21.12.2018 (Bari);
- tenuto conto del sopravvenuto d.m. 21.12.2018, sia legittimo per il Consiglio comunale adeguare il compenso del Collegio dei Revisori in ragione del nuovo limite massimo previsto per la fascia demografica di appartenenza o, quantomeno, assumere nuove valutazioni di congruità che, in ragione del mutato contesto normativo, portino ad adeguare il compenso secondo canoni di equità identificabili in un valore non inferiore a quello massimo previsto per la fascia demografica inferiore, ovvero per importi corrispondenti al recupero del tasso di inflazione registrato dal 2005 al 2018 (Trani e Acquaviva delle Fonti).

Con delibera n. 38/2019/QMIG (depositata il 3.4.2019) questa Sezione, pur escludendo il prospettato contrasto interpretativo fra i pronunciamenti della Sezione emiliano-romagnola e della Sezione ligure, non ne ha condiviso il presupposto comune, individuato nella *«tendenziale immutabilità della determinazione (del compenso del revisore, ndr) disposta all'atto della nomina»*, salve ipotesi eccezionali; conseguentemente, ha sospeso il giudizio e sottoposto al Presidente della Corte dei conti la valutazione sull'opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012 (convertito dalla l. 7.12.2012, n. 213), la seguente questione: *«se, con riferimento al sistema dei compensi spettanti ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali, previsto dall'art. 241 TUEL, la determinazione fatta con la delibera di nomina sia connotata da tendenziale indefettibilità, non potendo subire modifiche durante il periodo di svolgimento dell'incarico se non al ricorrere di circostanze di carattere eccezionale, ovvero se, stante la natura convenzionale del rapporto che si instaura fra revisore e pubblica amministrazione e in assenza di espressi vincoli legislativi, la stessa determinazione sia suscettibile di formare oggetto di nuove valutazioni, alla luce dei sopravvenuti*

*aggiornamenti ministeriali dei limiti massimi e a prescindere dal carattere straordinario o meno degli stessi».*

A seguito delle ordinanze del Presidente della Corte dei conti n. 9 del 2.5.2019 e n. 14 del 27.5.2019 di rimessione della pronuncia in ordine alla questione riferita e ad altra analoga sollevata dalla Sez. reg. contr. Molise (delib. n. 70/2019/QMIG), con deliberazione n. 14/SEZAUT/2019/QMIG (depositata il 24.6.2019) la Sezione delle Autonomie ha enunciato i seguenti principi di diritto: *«1. Alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal decreto interministeriale 21 dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministro dell'Interno e quello dell'Economia e delle Finanze, ferma la previsione di cui al comma 7 dell'art. 241 del TUEL, è facoltà degli enti locali procedere, ai sensi degli artt. 234 e 241 del TUEL, ad un rinnovato giudizio circa l'adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente al predetto decreto alla stregua dei limiti massimi fissati dal D.M. 20 maggio 2005 e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri. 2. L'eventuale adeguamento non ha effetto retroattivo e decorre dalla data di esecutività della deliberazione di rideterminazione del compenso assunta dall'organo consiliare ai sensi degli artt. 234 e 241 TUEL».*

Pertanto, ai sensi del citato art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, che pone in capo alle Sezioni regionali di controllo un obbligo di conformazione alle delibere di orientamento emanate dalla Sezione delle Autonomie, il Collegio fornisce risposta ai quesiti posti dai Comuni nei termini sopra richiamati.

#### **P.Q.M.**

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, alle Amministrazioni interessate.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 16.10.2019.

Il Magistrato relatore

F.to Giovanni Natali

Il Presidente

F.to Maurizio Stanco

Depositata in Segreteria il 17 ottobre 2019

Per Il Direttore della Segreteria

F.to Maria Elisa Sorino